

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 1950

(66ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali » (N. 1010) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 662, 663, 664
BORROMEO, <i>relatore</i>	662, 663
FERRARI	663, 664
TOMMASINI	664
PARATORE	664, 665

(Discussione e approvazione)

« Temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni della Repubblica, per l'impianto di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani » (N. 1077):

PRESIDENTE	656
FOCACCIA, <i>relatore</i>	656
PANETTI	657
FERRARI	657
CORBELLINI	658

« Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 9 maggio 1938, n. 1149, contenente norme per la pubblicità sui fondi al lato delle linee

ferroviarie esercitate dallo Stato e visibili da esse » (N. 1090):

PRESIDENTE	Pag. 658
CORBELLINI, <i>relatore</i>	658

« Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare » (N. 1091-Urgenza):

PRESIDENTE	661
RAJA, <i>relatore</i>	661

(Discussione)

« Trattamento degli agenti avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici » (N. 867):

PRESIDENTE	667, 671, 674, 676
BORROMEO, <i>relatore</i>	667, 677
PRIOLO	668
CONTI	669, 674
MASSINI	669
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	671
CORBELLINI	672
FRANZA	673
MASTINO	673
TOSELLI	674
CAPPELLINI	674
RAJA	675
GENCO	676
FERRARI	676

(Rinvio della discussione)

« Modificazioni all'articolo 2, lettera b, della legge 11 dicembre 1933, n. 1775, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica » (N. 1100):

FAZIO	662
-----------------	-----

(Discussione e rigetto)

« Modifiche al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, riguardante l'organizzazione dei servizi e l'istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile » (N. 724):

PRESIDENTE	656
----------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Conti, Corbellini, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Mariotti, Massini, Mastino, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Santmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

Assiste il senatore Paratore, nella sua qualità di Presidente della Commissione finanze e tesoro.

Assiste altresì il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e rigetto del disegno di legge di iniziativa dei senatori Battista ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, riguardante l'organizzazione dei servizi e l'istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile » (N. 724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, riguardante l'organizzazione dei servizi e l'istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile ».

Questo disegno di legge era stato presentato dai senatori Battista, Casardi e Vaccaro, i quali sono stati tutti nominati Sottosegretari di Stato. Debbo subito dire che i presentatori non insistono su di esso. Qualche collega ricorderà che nella discussione sul bilancio della marina mercantile si sono manifestate idee diverse sulla riorganizzazione dei servizi e la istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile. Tutto ciò potrà essere meglio risolto dal Ministro con provvedimenti organici.

Debbo inoltre osservare, nella mia qualità di relatore, che sono personalmente contrario a questo disegno di legge, che mi sembra in gran parte suggerito dagli elementi militari dell'amministrazione della Marina che cercano

di continuare a intervenire nel campo della Marina mercantile.

Come relatore propongo, quindi, di respingere questo disegno di legge, tanto più, ripeto, che i presentatori non insistono e che il Ministro ha dato parere non favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio agli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Temporanea assunzione da parte dello Stato del Contributo dovuto dai Comuni della Repubblica per l'impianto di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani » (Numero 1077).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni della Repubblica per l'impianto di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia.

FOCACCIA, *relatore*. La Commissione sa che ci sono ancora in Italia 950 Comuni privi di collegamento telefonico oltre a pochi altri Comuni che ancora debbono avere il telefono in base alle leggi precedenti. Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 30 giugno 1947, n. 783, veniva stanziata la somma di 350 milioni di lire per dotare di telefoni i Comuni dell'Italia meridionale e delle Isole con lavori che dovevano essere eseguiti negli anni 1947-48; con legge 23 febbraio 1950, n. 111, il beneficio venne esteso, sempre nei limiti della spesa di 350 milioni, anche agli impianti eseguiti negli anni 1949 e 1950 ed ai comuni delle provincie di Frosinone e di Latina e dell'isola d'Elba.

Con il presente disegno di legge si vuole provvedere a tutti i 950 Comuni della Repubblica sprovvisti di collegamento telefonico. I Comuni interessati debbono presentare le domande relative al Ministero delle poste e telecomunica-

zioni, specificando la località con la quale il comune preferisce essere collegato. Tutti i lavori debbono essere completati entro il 1952 ed a questo scopo è stata stanziata la somma di 950 milioni, ripartita nei tre esercizi 1950-51, 1951-52 e 1952-53. La somma di 950 milioni rappresenta la metà della spesa occorrente per le installazioni; l'altra metà, secondo le convenzioni esistenti, deve essere data dalla società concessionaria. Si arriva così quasi a due miliardi.

Come relatore propongo l'approvazione di questo disegno di legge, data l'importanza e l'urgenza che riveste.

PANETTI. È noto che ci sono dei piccoli Comuni, i quali hanno a suo tempo affrontato l'onere finanziario loro spettante, ma non riescono più a far fronte ai debiti che vengono ad essi caricati in questo esercizio. Forse si potrebbe con questa legge mettere a disposizione di questi Comuni deficitari delle somme, risarcendoli in parte delle spese già fatte.

PRESIDENTE. Pur riconoscendo la giustizia della questione, debbo far rilevare che per far ciò occorrerebbe una legge a parte.

Poiché nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

L'assunzione da parte dello Stato del contributo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, e successive modificazioni ed estensioni, è estesa agli impianti ed ai collegamenti telefonici dei Comuni della Repubblica sprovvisti di telefono e che vengano eseguiti entro il 1952, anche se all'esecuzione provveda lo Stato stesso per conto delle società concessionarie di zona.

FOCACCIA, *relatore*. All'articolo primo propongo, d'accordo con il Ministero, di sostituire alle parole «sprovvisti di telefono» le altre «attualmente sprovvisti di telefono per qualunque causa».

FERRARI. Desidererei che il relatore precisasse la ragione di questo emendamento.

FOCACCIA, *relatore*. Molti Comuni hanno subito la distruzione dei propri impianti telefonici per causa bellica. A questo proposito è

sorta la questione se il nuovo impianto deve essere pagato dal Comune, dalla società concessionaria o dallo Stato. D'accordo con il Ministero abbiamo concretato questo emendamento in modo che non sorgano complicazioni: lo Stato, cioè, interviene con il 50 per cento anche se la distruzione è avvenuta per causa di guerra.

FERRARI. I danni agli impianti telefonici rientrano nel quadro generale dei danni di guerra e dovrebbero quindi anch'essi beneficiare delle disposizioni esistenti o in gestazione per i danni di guerra. Bisognerebbe evitare la ripetizione del risarcimento.

FOCACCIA, *relatore*. Nella legge 30 giugno 1947 si dispone che la norma decade quando vi sia il contributo dello Stato, nella misura del 50 per cento, per qualsiasi altra causa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire alle parole: «sprovvisti di telefono» le altre: «attualmente sprovvisti di telefono per qualunque causa». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le domande per fruire del beneficio di cui al precedente articolo 1 debbono essere presentate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dai Comuni interessati.

Nella domanda deve essere specificata la località con la quale il Comune preferirebbe essere collegato.

(È approvato).

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 950.000.000 ripartita come appresso: lire 250.000.000 nell'esercizio 1950-51; lire 400 milioni nell'esercizio 1950-52 e lire 300 milioni nell'esercizio 1952-53.

Agli effetti dell'articolo 81, - 4° comma - della Costituzione della Repubblica, alla spesa

di lire 250.000.000 per l'esercizio 1950-51 si provvede con la somma già stanziata al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa dell'azienda di Stato per i servizi telefonici dello stesso esercizio.

Vorrei sapere se i fondi già stanziati, nel caso che non fossero spesi negli esercizi stabiliti, restano a disposizione degli esercizi successivi.

CORBELLINI. Poichè si tratta di somme non rilevanti, è prassi negli uffici ministeriali, prima di impegnare gli stanziamenti dell'esercizio in corso, di finire i residui degli esercizi precedenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma la Commissione finanze e tesoro propone la soppressione delle parole: « Agli effetti dell'articolo 81 - comma 4° - della Costituzione della Repubblica ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il 2° comma dell'articolo 3 che inizia con le parole: « Alla spesa di lire »... Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 3 nel suo complesso con le modificazioni già approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Ai collegamenti previsti dagli articoli precedenti sono estese tutte le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, che non siano incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 9 maggio 1938, n. 1149, contenente norme per la pubblicità sui fondi al lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibili da esse** » (N. 1090).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 9 maggio 1938, n. 1149, contenente norme per la pubblicità sui fondi al lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibili da esse** ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Corbellini.

CORBELLINI, *relatore*. Con questo disegno di legge si tratta di aggiornare le tariffe della pubblicità fatta lungo linee ferroviarie e visibile da esse. La vecchia legge delegava la facoltà di stabilire le tariffe all'amministrazione ferroviaria, senonchè la Costituzione stabilisce la temporaneità delle deleghe e quindi all'adeguamento delle tariffe si deve provvedere mediante apposita legge. Praticamente non si fa altro che moltiplicare per 60 le vecchie tariffe, portandole da lire 20, 18, e 15, rispettivamente a lire 1.200, 800 e 500 per metro quadrato e per ogni anno, secondo la categoria della linea ferroviaria. Inoltre queste tariffe vengono aumentate nei confronti della pubblicità eseguita con mezzi elettrici luminosi, prima inesistenti. Vengono poi modificate le disposizioni del vecchio decreto 5 maggio 1935 al primo e al secondo comma dell'articolo 11, dove le parole: « a cura della milizia ferroviaria » e « per mezzo della milizia predetta » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « a cura dei Commissariati compartimentali di pubblica sicurezza » e « per mezzo dei Commissariati predetti ».

Credo che non vi sia perciò nessuna difficoltà ad approvare questo disegno di legge da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, è sostituito dal seguente:

« Non sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle autorità pubbliche e gli avvisi relativi al culto ».

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 5 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, le parole: « Ministro per le comunicazioni » vengono sostituite dalle seguenti: « Ministro per i trasporti ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 6 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, è sostituito dal seguente:

« La tariffa base della pubblicità di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, è stabilita nelle seguenti misure:

lire 1.200, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di prima categoria;

lire 800, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di seconda categoria;

lire 500, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di terza categoria.

« I suindicati canoni vengono aumentati di lire 400 per metro quadrato e per ogni anno nei confronti della pubblicità eseguita con mezzi elettrici luminosi.

« Alla pubblicità semestrale verranno applicati i canoni annui come sopra stabiliti ridotti di un terzo.

« Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato ».

(È approvato).

Art. 4.

A favore delle ditte che, entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, conferiranno ordinativi di pubblicità per i metraggi qui appresso indicati, verranno applicati i seguenti sconti:

per quantitativo non inferiore a mq. 1.000, sconto del 5 per cento;

per quantitativo non inferiore a mq. 2.000, sconto del 10 per cento;

per quantitativo non inferiore a mq. 4.000, sconto del 15 per cento;

per quantitativo non inferiore a mq. 8.000, sconto del 20 per cento.

(È approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 3, la classificazione in categorie delle linee della rete esercitata dalle ferrovie dello Stato è quella risultante dalla tabella unita alla presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Al primo e al secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 5 maggio 1935, n. 1149, le parole: « a cura della milizia ferroviaria » e « per mezzo della milizia predetta », vengono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « a cura dei Commissariati compartimentali di pubblica sicurezza » e « per mezzo dei Commissariati predetti ».

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propongo la soppressione dell'articolo 7, non sussistendo ragioni di urgenza tali da giustificare l'entrata in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, anzichè nel termine normale quindici giorni, fissato dallo Costituzione

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

TABELLA.

CATEGORIE DELLE LINEE

LINEE DI 1ª CATEGORIA.

Ventimiglia Stazione-Savona-Genova P. P.
 Genova Sampierdarena-Busalla-Ronco-Novì
 Ligure-Alessandria-Torino.
 Genova Sampierdarena-Mignanego-Ronco.
 Bardonecchia Confine-Torino-Milano C.le o
 P. N.
 Milano-Pavia-Voghera.
 Alessandria-Tortona-Piacenza.
 Tortona-Novì Ligure.
 Tortona-Arquata Scrivia.
 Rogoredo-Bologna.
 Milano-Padova-Venezia S. L.
 Padova-Bologna.
 Iselle Transito-Beura-Arona-Gallarate-Rho.
 Santhià-Arona.
 Milano-Mortara-Alessandria.
 Gallarate-Varese-Porto Ceresio.
 Milano-Chiasso.
 Verona P. N.-Trento-Brennero.
 Venezia Mestre-Treviso-Casarsa-Udine.
 Udine-Gemona Ospedaletto-Tarvisio.
 Udine-Cormons-Gorizia C.le-Monfalcone-San-
 ta Croce di Trieste-Trieste C.
 Venezia Mestre-Portogruaro-Cervignano del
 F.-Grado-Monfalcone.
 Genova P. P.-Pisa.
 Pisa-Livorno C.-Civitavecchia-Roma.
 Bologna-Buttapietra-Verona.
 Bologna-Vernio-Firenze.
 Bologna-Ancona-Foggia-Lecce.
 Pisa-Empoli-Firenze Rifredi.
 Firenze-Chiusi-Roma.
 Roma-Formia-Villa Literno-Aversa-Napoli.
 Villa Literno-Napoli Merg.-Napoli P. G.-Via
 Gianturco.
 Aversa-Caserta-Foggia.
 Napoli-Cancello-Capua.
 Napoli-Battipaglia.

LINEE DI 2ª CATEGORIA.

Bussoleno-Susa.
 Savona Letimbro-Bra-Trofarello.
 Ceva-Mondovì-Fossano.

Trofarello-Chieri.
 Genova Sampierdarena-Acqui.
 Alessandria-Ovada.
 Cavallermaggiore-Bra-Nizza Monferrato-Ales-
 sandria.
 Cantalupo-Acqui.
 Torino-Torre Pellice.
 Bricherasio-Barge.
 Cuneo-S. Dalmazzo di Tenda confine.
 Ventimiglia Stazione-Piena confine.
 Cuneo-Savigliano-Carmagnola.
 Chivasso-Aosta-Prè S. Didier.
 Castel Rosso-Casale Popolo.
 Vercelli-Mortara-Cava Carbonara-Gravellone
 Transito.
 Vercelli-Casale Monferrato-Valenza.
 Bressana Bottarone-Broni.
 Oleggio-Sesto Calende-Pino.
 Arona-Oleggio-Novara-Mortara.
 Gallarate-Laveno Mombello.
 Albate Camerlata-Lecco.
 Monza-Lecco-Colico-Chiavenna.
 Colico-Sondrio.
 Calolzio O.-Bergamo-Rovato.
 Usmate-Ponte S. Pietro.
 Bergamo-Cremona-Fidenza.
 Fidenza-Salsomaggiore.
 Pavia-Casalpusterlengo.
 Piacenza-Castelvetro.
 Parma-Piadena-Brescia.
 Codogno-Cremona-Mantova-Cerea-Lignano-
 Monselice.
 S. Candido-Fortezza.
 Trento-Castelfranco V.-Venezia Mestre.
 Verona P. N.-Mantova-Modena.
 Bolzano-Gries-Merano.
 Treviso-Montebelluna-Calalzo Pieve di Ca-
 dore.
 Udine-Cervignano del Friuli-Grado.
 Palmanova-S. Giorgio di Nogaro.
 Pisa-Lucca-Pistoia.
 Prato-Pistoia-Bologna.
 Viareggio-Lucca.
 Livorno-Colle Salvetti.
 Empoli-Siena-Chiusi.
 Ancona-Ancona Marittima.
 Fidenza-Fornovo.
 Parma-Vezzano.
 S. Stefano di Magra-Sarzana.
 Ferrara-Ravenna-Rimini.
 Castelbolognese-Lugo-Ravenna.

Falconara Marittima-Foligno-Orte.
 Terontola-Foligno.
 Pescara P. N.—Sulmona—Roma.
 Roma—Cassino—Capua.
 Roma Trastevere—Viterbo P. F.
 Foggia—Lucera.
 Canello—Codola.
 Torre Annunziata C.—Gragnano.
 Canello—Torre Annunziata C.
 Codola—Nocera Inferiore.
 Bari—Gioia del Colle—Taranto.
 Brindisi—Francavilla Fontana—Taranto.
 Battipaglia—Reggio Calabria C.
 Villa S. Giovanni—Messina M.
 Messina M.—Palermo C.
 Messina M.—Siracusa M.

LINEE DI 3ª CATEGORIA.

Tutte quelle non iscritte nelle precedenti categorie.

(È approvata).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare** »
 (N. 1091-Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Sono abrogate le « Disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili » contenute nel regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971 ed in loro sostituzione sono richiamate in vigore le disposizioni sulla stessa materia contenute nel « Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare » approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Raja.

RAJA, *relatore*. È necessario richiamarci a dei precedenti per l'esame di questo provvedimento di legge. Con la legge 31 marzo 1932, n. 718, il Parlamento diede piena ed intera esecuzione alla Convenzione firmata a Londra il 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare. A questa legge 31 marzo 1932 seguì il decreto del 23 maggio 1932, n. 719 con il quale venne approvato il Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare. Successivamente, con regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1871, furono anche approvate alcune disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili. Con la guerra tutti questi provvedimenti furono abbandonati e si è sentita quindi la necessità di ripristinarli: in data 10 giugno 1948 è stata firmata a Londra una nuova Convenzione internazionale per la protezione della vita umana in mare, convenzione che attende la ratifica del nostro Parlamento, al quale il relativo disegno di legge è stato già presentato. La nuova Convenzione, come è stato fissato, entrerà in vigore il primo gennaio 1951, purchè almeno 15 Paesi, sette dei quali dovranno possedere almeno un milione di tonnellate di naviglio ciascuno, abbiano depositato la loro ratifica 12 mesi prima di quella data. Ove quest'ultima condizione non si verifichi, la Convenzione entrerà in vigore 11 mesi dopo il deposito dell'ultima ratifica. L'Italia, non avendo il Parlamento ancora provveduto alla ratifica della Convenzione di Londra del 10 giugno 1948, non ha potuto eseguirne il deposito e pertanto, per le sollecitazioni del Comitato italiano della sicurezza della navigazione (C.I.S.N.A.), si è creduto opportuno, di concerto tra il Ministero della marina mercantile e quelli di grazia e giustizia, affari esteri, difesa, poste e telecomunicazioni, di presentare all'approvazione del Senato e successivamente all'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge che ripristina il regolamento del 23 maggio 1932 abrogando quelle disposizioni vigenti contenute nel regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1 71. Si ritiene opportuno richiamare in vigore questo regolamento perchè, come si rileva dalla stessa rela-

zione al disegno di legge, le disposizioni del decreto 23 maggio 1932 armonizzano meglio con quelle contenute nella nuova convenzione firmata a Londra il 10 giugno 1948. Inoltre esso prescrive, per le navi mercantili italiane, condizioni meno gravose di quelle attualmente imposte ed in tal guisa si conforma alle prescrizioni che legislazioni straniere, in conformità della Convenzione di Londra del 1929, richiedono per le loro navi. L'approvazione di questo disegno di legge è indispensabile poichè, per la legge Saragat dell'8 marzo 1948, n. 75, si sta costruendo tutto un nuovo naviglio ed è opportuno che questo naviglio possa avere le caratteristiche sancite nella Convenzione del 10 giugno 1948, che si trovavano già consacrate nel regolamento del 1932. Pertanto propongo alla Commissione l'approvazione dell'articolo unico di questo disegno di legge che abroga le disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili e che richiama in vigore le disposizioni sulla stessa materia contenute nel regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare approvato con regio decreto 23 maggio 1932.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo unico di cui ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Fazio: « Modificazioni all'articolo 2, lettera b, della legge 11 dicembre 1933, n. 1775, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica » (N. 1100).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Fazio: « Modificazione dell'articolo 2, lettera b, della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica ».

FAZIO. Questo disegno di legge si riferisce ad un altro progetto di legge approvato dal Senato e attualmente in discussione alla Camera dei deputati. Un mio emendamento a tale disegno di legge fu a suo tempo approvato dalla Commissione del Senato ed ora attende di essere approvato dalla Commissione della Camera dei deputati in seno alla quale si è manifestata una certa perplessità.

In vista di un possibile conflitto tra i due rami del Parlamento per una così piccola cosa, avevo proposto questo disegno di legge, il quale però diventerebbe superfluo una volta approvato quel mio emendamento dalla Commissione della Camera dei deputati. Ne ho parlato con il relatore della Camera, onorevole Barbato, ed egli ha espresso il desiderio che la discussione di questo disegno di legge sia differita in attesa della decisione della Commissione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun facendo osservazioni questo disegno di legge s'intende rinviato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Semerario Gabriele: « Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali » (N. 1010) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Semerario Gabriele: « Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali ».

In proposito ho parlato con il Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato il quale mi ha detto che avrebbe cercato di trovare una formula conciliativa. Inoltre il Ministro Pella mi ha inviato una lettera facendo presente l'urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge.

BORROMEO, relatore. Sarei contrario a modificare questo disegno di legge pervenutoci ormai da parecchi mesi dalla Camera dei deputati, perchè i ricevitori postali attendono questi giusti ritocchi del trattamento di quiescenza ormai da un paio di anni. Se noi lo modificassimo, per le osservazioni sollevate dalle Commissioni finanze e tesoro e che del resto

furono sollevate anche alla Camera, dove l'analoga Commissione competente non ritenne di accoglierle, noi rinverremo questo disegno di legge di nuovo alla Camera, oggi, alla vigilia delle ferie, e dovremmo legittimamente pensare che i ricevitori postali dovrebbero attendere almeno l'autunno per avere questi miglioramenti. D'altra parte la previsione della copertura deve convincerci che non è il caso di accogliere le osservazioni fatte dalla Commissione finanze e tesoro. Lo stesso Ministero delle poste e telecomunicazioni, interpellato, ha fatto presente che questa proposta di miglioramento sul trattamento di quiescenza fu già fatta in sede di discussione di bilancio l'anno scorso alla Camera dei deputati e non fu accolta allora soltanto perchè non fu quella ritenuta la sede più adatta. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni disse che la previsione del maggiore introito conseguente al miglioramento delle tariffe copre abbondantemente la maggiore spesa a carico del Ministero stesso.

Risponde infatti il Ministero delle poste e telecomunicazioni al Ministero del tesoro: « Il terzo dei 138 milione e mezzo, circa, previsti, ammonta a lire 46.200.000, con che l'onere dell'amministrazione postelegrafica diminuirà di circa 13 milioni, scendendo da lire 36.750.000 a circa lire 24 milioni. Questi 36 o 24 milioni — contrariamente a quanto codesto Ministero sembra ritenere — erano compresi nel maggior gettito dato dall'aumento delle tariffe postali; infatti, nel proporre l'aumento delle tariffe fu tenuto presente anche il lieve fabbisogno per il miglioramento delle pensioni degli ex ricevitori, ed appunto in tale considerazione questo Ministero appoggiò l'emendamento dell'onorevole Semeraro alla legge per il miglioramento delle pensioni statali ».

Il Ministro Petrilli ritenne che non fosse quella del bilancio la sede opportuna ed invitò il proponente a presentare un disegno di legge a parte, ma il Ministero delle poste e telecomunicazioni ebbe a dichiarare che la copertura ci sarebbe stata. Ritengo quindi che sia possibile approvare la legge così come ci è stata mandata dalla Camera e che non sia il caso di modificare l'articolo riguardante la copertura poichè ogni modificazione porterebbe un maggiore ritardo dell'entrata in vigore della legge stessa, che deve avere applicazione dal 1° novembre 1948.

Rinnovo tuttavia le riserve già a suo tempo formulate circa le ragioni addotte dal proponente soprattutto per quanto riflette la figura giuridica del ricevitore postale. Ma trattandosi di questione che esula da questo disegno di legge e che non ha in esso pratica influenza, ritengo di non dovervi insistere.

FERRARI. Sono d'accordo con il relatore e ritengo che noi dobbiamo votare questa legge per tutte le considerazioni che egli ha fatto.

Sull'ultima parte, che del resto non ha nulla a che fare con l'approvazione di questo disegno di legge, vi è qualche dissenso. Solo tengo a precisare un punto, senza impostarlo. Può darsi che in taluno ci sia la convinzione che il ricevitore postale sia una figura ibrida nei confronti dello Stato e sento spesso ripetere che si tratta di ufficio dato in appalto. Io affermo che così assolutamente non è. L'elemento che può confondere il giudizio in proposito è semplicemente il fatto che gli uffici vengono stabiliti in determinate categorie secondo il volume del lavoro che compiono. Superato questo, il ricevitore postale è un vero e proprio funzionario dello Stato.

PRESIDENTE. Credo che sia unanime convinzione della Commissione che è necessario approvare al più presto questo disegno di legge. Però, siccome il Presidente della Commissione finanze e tesoro mi ha detto che avrebbe trovato una formula con cui conciliare le esigenze che ritiene essenziali almeno nella forma, propongo di seguire il suo consiglio e chiedergli di stilare questa dizione conciliativa in formulazione precisa.

BORROMEO, *relatore*. La Commissione finanze e tesoro non ha dato parere sfavorevole a questo disegno di legge. Rilevo, perciò, che, se non vi fosse stata urgenza, avremmo potuto accedere alla richiesta di modificazione formale, ma credo che ciò non sia più opportuno, essendo passato ormai troppo tempo.

PRESIDENTE. Il parere antecedente della Commissione finanze e tesoro, il parere scritto, era contrario; esso diceva: « La Commissione rileva che l'onere per lo Stato è di 70 milioni. . . Si tratta di bilancio deficitario. La decorrenza del primo novembre 1948 è inammissibile come lo è quella del primo novembre 1949. Si propone o che il provvedimento sia sospeso finchè il bilancio della azienda non sia in grado di

sopportare l'onere o, in via subordinatissima, che il maggiore onere per lo Stato sia limitato recedendo dalla decorrenza del 1° novembre 1948».

TOMMASINI. Chi si è occupato, come il senatore Borromeo e come me, di questo schema di decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni, deve rilevare che non è la prima volta che ci si trova di fronte a vizi di forma che rivelano come non ci sia alcuna idea di come deve essere fatta una legge da parte degli uffici del Ministero.

Sono d'accordo che il disegno di legge deve essere approvato con urgenza e che debba essere respinta ogni modificazione, che comporterebbe il rinvio alla Camera dei deputati, ma io insisto perchè sia colta questa occasione dal Presidente della nostra Commissione, onde richiamare l'attenzione del Ministro e dei suoi uffici sulla necessità di preparare i disegni di legge con un certo senso di raziocinio.

PRESIDENTE. Ma questo disegno di legge è di iniziativa parlamentare!

TOMMASINI. Ma sappiamo bene che anche questi disegni di legge passano al vaglio dell'ufficio legislativo del Ministro!

Nota per esempio che la seconda nota alla tabella allegata a questo disegno di legge dice: «Il sussidio ridotto a due terzi, si corrisponde al ricevitore se il suo ufficio fu assegnato ad un suo figlio; ovvero si corrisponde alla vedova se l'ufficio fu assegnato ad un suo figlio celibe; ovvero si corrisponde alla vedova se l'ufficio fu assegnato ad un suo figlio coniugato», mentre la quarta nota dice: «Il sussidio ridotto ad un terzo si dà alla vedova del ricevitore se l'ufficio fu assegnato ad un figlio celibe».

Tutto questo bisticcio di parole sarebbe stato chiaro, dicendo semplicemente: alla vedova che fu ricevitrice.

PRESIDENTE. Riepilogando, la Commissione di finanze e tesoro aveva espresso riserva sull'articolo 2 del disegno di legge in quanto non riteneva che ne fossero fronteggiati gli oneri. Poi in un secondo tempo l'onorevole Paratore mi disse che avrebbe cercato di esaminare l'articolo 2 in modo da far passare questo disegno di legge. Poichè la Commissione ha espresso all'unanimità il voto che non sia più il caso di soprassedere oltre all'approva-

zione di questo disegno di legge che è atteso da tre anni dai ricevitori postali, che son forse una delle categorie più bisognose dell'amministrazione, chiedo al Presidente della Commissione di finanze e tesoro se intende insistere nella sua richiesta di emendazione.

PARATORE. Era preferibile lasciare il sistema delle vecchie ricevitorie che funzionava magnificamente. Ad ogni modo, io non voglio entrare nel merito della questione. Ma, è concepibile che si faccia per una parte la copertura finanziaria in una azienda autonoma che è passiva? Risolvete mi questo problema!

FERRARI. Questi fondi li troveranno. Si tratta solo di 36 milioni.

PARATORE. Secondo quel che dice il Ministero parrebbe che con un aumento delle tariffe si potrebbe arrivare al pareggio. Torniamo sempre a seguire il deprecabile sistema di raggiungere l'equilibrio dei bilanci delle aziende autonome aumentando le tariffe, cosa che a volte consegue anche l'effetto opposto.

Ad ogni modo questo è il parere che dà la Commissione di finanza e tesoro. La Commissione ha il dovere di fare queste eccezioni. La Commissione ritiene che per una parte la copertura non può essere data in una azienda che risulta deficitaria.

PRESIDENTE. Onorevole Paratore, non potrebbe dare il parere in questa forma: «il Presidente della Commissione di finanza e tesoro fa solo osservare che non è opportuno che si attribuisca la copertura finanziaria del provvedimento sulla gestione di una azienda che è in passivo?».

PARATORE. Non è la prima volta che io do parere contrario e le Commissioni approvano ugualmente.

PRESIDENTE. La nostra Commissione non ha mai preso decisioni contro il parere contrario della Commissione di finanze e tesoro e non vorrebbe, in questa occasione, derogare a questa sua norma di condotta.

FERRARI. Vorrei anche io rivolgere all'onorevole Paratore la preghiera che gli ha rivolto il nostro Presidente. È ovvio che noi, quando chiediamo un parere alla 5ª Commissione, dobbiamo poi riflettere sulle nostre decisioni. In questo caso, trattandosi di un disegno di legge che in fondo viene incontro ad una situazione

dolorosissima di una classe benemerita ed impegna lo Stato attraverso l'azienda autonoma delle Poste per una cifra molto modesta, vorrei pregare il Presidente Paratore a non dare nettamente un parere contrario, ma a dire semplicemente che, in quanto all'affermazione che ci sarà la copertura con le entrate dell'azienda autonoma delle Poste, osserva che questa risulta tutt'ora passiva.

Allora possiamo prendere tranquillamente la nostra decisione.

PARATORE. Non posso rinunciare ad aderire all'invito che mi viene rivolto dal Presidente della Commissione e dal collega Ferrari. Debbo purtroppo lamentare che il compito dei membri della 5ª Commissione è molto ingrato, ma la situazione del bilancio italiano è tale da non consentire larghezze.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il passaggio agli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura degli articoli del disegno di legge e della tabella allegata:

Art. 1.

L'assegno temporaneo di carovita ai ricevitori in quiescenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, è ulteriormente aumentato di lire 4000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma dello stesso articolo.

In aggiunta ai contributi di cui all'articolo 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, tutti i ricevitori

postelegrafonici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un ulteriore contributo temporaneo nella misura di lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di prima, seconda e terza classe.

Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni è ulteriormente aumentato di lire 70 milioni.

La presente disposizione ha effetto dal 1º novembre 1948.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fa fronte per lire 33.250.000 con le somme ad essa devolute dall'Istituto della previdenza sociale come maggiore contributo per il pagamento delle pensioni della previdenza sociale, e per la restante somma, fino alla concorrenza di 70 milioni, con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, imputandole al capitolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

**NUOVO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI RICEVITORI POSTALI
E TELEGRAFICI SECONDO IL PROPOSTO AUMENTO**

(con arrotondamento)

RICEVITORE	Trattamento attuale	Nuovo trattamento
<i>Ricevitorie di 1ª classe</i>	4.980	9.000
con riduzione a due terzi	3.320	6.000
con riduzione a metà	2.490	4.500
con riduzione a un terzo	1.660	3.000
 <i>Ricevitorie di 2ª classe</i>	 4.700	 8.700
con riduzione a due terzi	3.113	5.800
con riduzione a metà	2.350	4.350
con riduzione a un terzo	1.567	2.900
 <i>Ricevitorie di 3ª e asse</i>	 4.560	 8.600
con riduzione a due terzi	3.040	5.700
con riduzione a metà	2.280	4.300
con riduzione a un terzo	1.520	2.850

NOTE. — Il sussidio di quiescenza *intero*, si corrisponde ai ricevitori i cui uffici non siano stati assegnati in successione, ovvero siano stati assegnati ad un figlio coniugato.

Il sussidio *ridotto a due terzi*, si corrisponde al ricevitore se il suo ufficio fu assegnato ad un suo figlio celibe; ovvero si corrisponde alla vedova se l'ufficio fu assegnato ad un suo figlio celibe; ovvero si corrisponde alla vedova se l'ufficio fu assegnato ad un figlio coniugato.

Il sussidio *ridotto a metà*, si dà ai figli dei ricevitori, orfani di entrambi i genitori, durante la loro minore età. La figlia minorene lo prende egualmente se contragga matrimonio.

Il sussidio *ridotto a un terzo*, si dà alla vedova del ricevitore se l'ufficio fu assegnato ad un figlio celibe.

(È approvata).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Massini ed altri: « Trattamento degli agenti avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici » (N. 867).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Trattamento degli agenti avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici ».

Devo premettere che il ritardo dell'esame di questo disegno di legge è dovuto alla netta opposizione della Commissione finanze e tesoro; per quel che lo riguarda, il Ministero dei trasporti, da informazioni avute, si disinteressa completamente della cosa.

BORROMEO, relatore. Devo, con molto dispiacere, dichiararmi contrario all'accoglimento di questo disegno di legge, per motivi esclusivamente giuridici. È inutile andare a parlare di tutte le disposizioni che furono emanate a suo tempo per la riammissione in servizio dei licenziati per motivi politici ed è inutile in questa sede fare la critica all'applicazione di queste disposizioni legislative di carattere eccezionale. Oggi ci troviamo di fronte ad una proposta dei colleghi Massini, Terracini ed altri, i quali chiedono che gli agenti avventizi licenziati prima o dopo il 28 ottobre 1922, o dopo aver compiuto l'anno di avventiziato, vengano riammessi in servizio e che venga loro ricostruita la carriera, e quindi siano collocati in quiescenza per aver raggiunto i limiti di età, oppure riammessi in servizio.

L'Amministrazione delle ferrovie, alla pari di tutte le altre amministrazioni, ha applicato le disposizioni di legge per la riammissione in servizio degli esonerati per ragioni politiche. Da parte dei senatori proponenti si sostiene che queste disposizioni non avevano considerato la situazione degli avventizi, i quali dovrebbero essere riammessi perchè avrebbero sicuramente compiuto l'anno di avventiziato, se non fosse intervenuto il licenziamento per motivi politici, e sarebbero quindi rientrati negli organici.

È su questa prima affermazione che dovrei obiettare che, se questa proposta di legge riguarda solo i manovali, gli operai e i cantonieri, l'esame dovrebbe restringersi solo a queste

categorie. Ma, anche per loro il passaggio nel l'organico non avveniva automaticamente; alcune disposizioni del Regolamento dell'Amministrazione delle ferrovie stabilivano che, per il passaggio in organico, occorreva avere certi requisiti, in base ai quali si decideva, nei confronti degli avventizi, sull'ammissibilità o meno, con provvedimento definitivo ed insindacabile. Questi requisiti erano gli stessi richiesti per coloro che non avevano neanche prestato l'avventiziato. Gli avventizi avrebbero dovuto essere sottoposti ad esami pratici di lavoro, secondo l'articolo 73 del regolamento stesso.

Noi non possiamo, dopo aver applicato queste leggi eccezionali — e ritengo che non vi sia necessità di illustrare che sono leggi eccezionali — non possiamo oggi, a distanza di 5 anni dalla liberazione — ed a distanza di alcuni anni dall'approvazione di queste stesse disposizioni eccezionali — fare ancora altre disposizioni eccezionali, quando del resto sappiamo che, per quanto riguarda le Ferrovie, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 12 dicembre 1947, n. 1488, all'articolo 3, prevede già la possibilità del passaggio in pianta stabile, quando il Consiglio di amministrazione accertiche gli avventizi all'epoca del licenziamento erano nelle condizioni richieste e sempre che gli interessati abbiano presentata domanda di riammissione in servizio. Una volta accertato che vi sono disposizioni che sanciscono che l'avventizio in possesso di precisi requisiti poteva richiedere la riammissione in servizio, dobbiamo concludere che, se facciamo oggi delle disposizioni eccezionali, evidentemente siamo indotti a farle per ottenere senz'altro di forza la riammissione in servizio di coloro che non hanno potuto richiedere l'applicazione della disposizione di legge già emanata. D'altra parte sappiamo che, anche nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ha funzionato una Commissione unica che ha giudicato tutti i casi di riammissione in servizio che sono stati ad essa sottoposti. Nei casi in cui le domande sono state respinte, ciò è avvenuto perchè, a giudizio della Commissione, i richiedenti non avevano i requisiti voluti dalla legge. Siamo ora di fronte ad individui che, avendo veduto respinta la loro domanda dalla Commissione

unica, sperano di poter essere ugualmente riassunti. Se non fosse così, costoro potrebbero sempre sperare di vedere accolta la loro domanda ai sensi del decreto legislativo del 1947.

Debbo affermare poi che non ritengo che oggi sia il caso che il Parlamento emani altre disposizioni eccezionali in questa materia, riservandomi di esprimere in altra sede, se necessario, le critiche alle disposizioni emanate a suo tempo. Inoltre ritengo che ci troviamo di fronte ad un caso di inesistenza assoluta di lesione di diritto. Possiamo e dobbiamo presumere che, nel periodo prima del 1922 ed anche nel periodo che immediatamente lo segue, i dipendenti avventizi sono stati licenziati dalle amministrazioni per dimostrata incapacità ed incompetenza ed indisciplina, oppure dobbiamo presumere che in quel periodo erano tutte perle che non davano luogo al benchè minimo rilievo? chè, a questa presunzione arriveremmo con la approvazione di questo disegno di legge. Debbo aggiungere che il Presidente della Commissione finanze e tesoro ha espresso parere nettamente sfavorevole. Per queste ragioni, di ordine prettamente giuridico, mi dichiaro contrario all'accoglimento di questa proposta di legge ed invito la Commissione a votarne il rigetto.

PRIOLO. Il mio nome non figura tra i proponenti di questo disegno di legge di iniziativa parlamentare, ma, se fosse stata richiesta la mia firma, l'avrei apposta ben volentieri perchè esso risponde ad una esigenza di giustizia.

Vorrei osservare al collega Borromeo che i famosi decreti per la riassunzione dei ferrovieri licenziati per motivi politici furono fatti, nel primo momento dopo la liberazione, in maniera se non caotica, per lo meno superficiale. Perciò si verificò l'assurdo che, per un'inesattezza del testo, quei ferrovieri che erano stati i primi a battersi contro il fascismo ed erano stati licenziati da quel governo che aprì poi le porte al fascismo, licenziati, cioè, perchè avevano partecipato allo sciopero del l'agosto del 1922, una volta riammessi in servizio, ne furono riallontanati, perchè il Consiglio di Stato ritenne che non potesse considerarsi atto contro il fascismo quello sciopero, essendo avvenuto in un'epoca in cui il fascismo non era ancora al potere.

Oggi, che si riammettono i fascisti, anche quelli che erano stati in un primo tempo allontanati e si danno loro milioni di arretrati, non è assolutamente il caso di appigliarsi a cavilli giuridici nei confronti di questi benemeriti della causa della libertà.

Contro la riassunzione dei ferrovieri avventizi licenziati si obietta che può darsi che essi siano stati allontanati dal servizio, non per atti contro il fascismo, ma per scarso rendimento. Ora, io ho avuto l'onore di presiedere la Commissione di funzionari nominata, in virtù di decreto del Governo del Comitato di liberazione, per l'esame delle domande di riammissione dei ferrovieri licenziati durante il fascismo per motivi politici. Questa Commissione era composta di 4 funzionari veramente onesti, tra cui un valoroso ingegnere che si era messo da parte durante il periodo fascista. Noi esaminammo con perfetta onestà e obiettività la posizione di questi ferrovieri: quando noi trovavamo nelle cartelle personali molte punizioni, qualificazioni di « mediocre », molte assenze di pochi giorni che figuravano per malattia, comprendevamo subito di trovarci di fronte ad un licenziamento non avvenuto certo per ragioni politiche e negavamo la riammissione. Ma quando invece constatavamo che non c'erano punizioni, che le qualificazioni erano di « ottimo », comprendevamo che il licenziamento era avvenuto per motivi politici e li riammettevamo in servizio. Questa era la prassi: qualche volta siamo stati indulgenti, anche quando la situazione dal punto di vista disciplinare non era buona, purchè risultasse che questi uomini si erano battuti nello sciopero dell'agosto del 1922 e nelle altre manifestazioni anti-fasciste. Ora con successivi provvedimenti si è sanata la situazione creata dal deliberato del Consiglio di Stato rispetto ai ferrovieri di ruolo, licenziati per motivi politici, riammessi in servizio, e poi ancora allontanati. Vediamo quale è la situazione, invece, di questi avventizi, di cui si occupa il disegno di legge in esame, pure allontanati dal servizio per atti contro il fascismo. Costoro sono stati licenziati prima di aver potuto terminare il periodo di esperimento. In questo modo si è spezzata loro la carriera. Non si può imputare a loro colpa il non aver potuto terminare l'avventi-

ziato, non si può essere così drastici con loro, oggi che si riammette in servizio tutta la marmaglia fascista.

Perciò dichiaro di essere nettamente favorevole a questo disegno di legge.

CONTI. Io sono favorevole a questo disegno di legge per più ragioni. La prima è questa. Se c'è in Italia una categoria di lavoratori di fronte ai quali dobbiamo esprimere tutta la nostra ammirazione, questa è quella dei ferrovieri. Inoltre, dobbiamo ricordare che nella lotta contro il fascismo, nel 1921 e 1922, i ferrovieri sono stati l'elemento migliore. Non è da attribuire ai ferrovieri l'errore dello sciopero generale dell'agosto del 1922: debbo ricordare, infatti, che io fui fin d'allora contrario a quello sciopero, perchè fra tutte le avventatezze che si commisero in quei momenti, quella dello sciopero generale fu la massima. Ad ogni modo i ferrovieri furono i migliori in quella lotta contro il fascismo.

Ora, tutti i momenti siamo schiaffeggiati dalla ripresa sottile, svergognata di una mentalità, di una attività fascista. Io uso la parola fascismo per comprendervi tutto un insieme di cose che ci offende, tutta la mentalità dittatoriale, monarchica. Questa ripresa è impressionante e si manifesta con offese quotidiane al regime democratico. Si parla di riappacificazione: io vi sarei favorevole se fosse una riappacificazione onesta, non come quella promossa dal « Tempo », perchè con essa i fascisti rientrerebbero nella vita politica con la loro mentalità, con i loro ideali. Non so come andremo a finire: alla Camera si stanno riabilitando i repubblicani, anche per opera di un Ministro che una volta era vicino alle mie idee. È una situazione che ci offende e ci abbatte, che ci crea la preoccupazione che il nostro Paese torni ancora una volta alla guerra civile, non per iniziativa dei comunisti, ma per opera di fermenti che vengono da posizioni conservatrici e reazionarie.

Ora si presenta al nostro esame questa legge. Mentre si buttano miliardi da tutte le parti con una indifferenza che fa spavento, mentre si danno miliardi al Ministero delle poste — poc'anzi avrei voluto prendere la parola per dichiarare che a quel Ministero non darei nulla — una volta che ci si propone di

venire a favore di una categoria benemerita, per riparare ad un atto di ingiustizia, si frappongono innumerevoli difficoltà.

Ora, per le ragioni esposte dal collega Priolo, non ci può essere dubbio che anche questi ferrovieri avventizi allontanati dal servizio meritino la nostra attenzione. Rettifichiamo questa situazione, compiamo un atto riparatore.

MASSINI. Desidero ringraziare i colleghi che si sono dichiarati favorevoli a questo disegno di legge. Non ne voglio al collega Borromeo per essersi così violentemente scagliato contro la mia proposta, perchè sono sicuro che egli è in perfetta buona fede. Sono certo che, se egli fosse stato a conoscenza della realtà delle cose, non si sarebbe opposto a questo provvedimento che io invoco.

Questa nostra proposta di legge non vuol costituire una innovazione, bensì un atto di riparazione di una ingiustizia. Infatti il decreto legislativo del 1947, n. 1488, è stato fatto in modo che, interpretato in una certa atmosfera politica, consentiva la riammissione di tutti i ferrovieri, interpretato in una atmosfera cambiata, non consentiva la riammissione di nessuno o quasi. Infatti, senza parlare degli avventizi, i famosi 124 dimissionati dall'amministrazione in base all'articolo 56, furono riammessi in virtù del decreto legislativo n. 1488, ma poi si sono visti riallontanati di nuovo, perchè, interpretato in altra maniera questo decreto, si è detto che non poteva ritenersi fatto contro il fascismo lo sciopero dell'agosto del 1922, non essendo a quell'epoca il fascismo ancora al potere. I legislatori hanno dimenticato che a quella data già migliaia di italiani avevano pagato con la vita la loro opposizione al fascismo, che centinaia di camere di lavoro, di sedi di partito, erano state distrutte, incendiate. C'è voluto un altro anno di lotta e un altro decreto legislativo perchè queste 124 persone vedessero riconosciuto ancora una volta il loro diritto.

Ora noi ci troviamo di fronte ad un fatto analogo, perchè in un primo tempo questi avventizi erano stati riammessi in base al decreto-legislativo n. 1488: sono stati riammessi in gran parte, anche se provvisoriamente. Noi, quindi, ci troviamo di fronte ad una legislazione che nell'atmosfera politica successiva

alla liberazione consentiva una determinata interpretazione e che, cambiata poi quell'atmosfera, non permette più un atto di giustizia riparatrice.

Dopo un anno di lotta, con l'aiuto di tutte le persone oneste, siamo riusciti a risolvere la situazione dei ferrovieri in ruolo, ora dobbiamo ancora combattere per questi avventizi riconosciuti esonerati per motivi politici. Notate bene, il riconoscimento che il licenziamento è avvenuto per atti contro il fascismo è già avvenuto e quindi non c'è nessun altro esame da fare. Tutte le organizzazioni sindacali, compresa quella ispirata dalla democrazia cristiana, sono favorevoli alla riammissione di costoro, tanto che nello stesso tempo in cui io ed altri colleghi abbiamo presentato questo disegno di legge al Senato, altri colleghi di altra parte hanno presentato un'analogia proposta alla Camera dei deputati. Ciò dimostra che c'è una volontà unanime in questo senso. Dico di più: non solo le diverse organizzazioni si sono trovate d'accordo, ma quando ci siamo riuniti con l'onorevole Battista nel suo ufficio e abbiamo esaminato i due progetti di legge, si è constatato che la nostra formulazione poteva peccare in qualche punto e, allora, di comune accordo con il Sottosegretario, si è deciso di presentare in sede di emendamento una diversa formulazione, accettata dalle organizzazioni sindacali e dalla amministrazione ferroviaria.

BORROMEO, *relatore*. Io non la conosco.

MASSINI. Ecco perchè dico che hai svolto una tesi giuridica basata su dati di fatto sbagliati.

Il nuovo testo è il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 ed al terzo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, si applicano, limitatamente all'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, anche al personale non di ruolo licenziato per motivi politici nei termini previsti dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e che all'atto del licenziamento avessero prestato un periodo di servizio che sarebbe stato sufficiente per ottenere l'immissione nei posti di ruolo in base alle norme di legge emanate posteriormente». Come dico è un atto di giustizia che dobbiamo compiere, nei confronti di questi avventizi esonerati per motivi politici.

L'onorevole Borromeo non era al corrente di questo testo concordato ed io do colpa a me stesso di non essermi trattenuto un poco con lui per fargli conoscere i nuovi sviluppi della situazione. Probabilmente, se così fosse stato, l'onorevole Borromeo si sarebbe espresso in altri termini.

Quanto poi al parere contrario della Commissione di finanze e tesoro, vorrei domandare ai colleghi in quante cose essa si è dichiarata favorevole. Questo atteggiamento era quindi da prevedersi. Ma debbo rilevare che dal punto di vista finanziario si tratta di una ben meschina cosa che non si può paragonare con l'alto valore morale dell'atto. Si tratta, in complesso, di non più di mille individui che beneficeranno del provvedimento, di cui 200 saranno già maturi a pensione. Per questi 200 che andranno in pensione si tratta di una spesa in più, ma per gli altri 800 non c'è aumento di spesa perchè, dopo l'ultimo sfollamento volontario, non si può più parlare, per l'amministrazione delle Ferrovie, di esuberanza di personale. Nella situazione odierna dell'Amministrazione ferroviaria, se non si riammettono questi 800 individui, certamente bisogna far fronte alle necessità con altro personale. E allora, perchè assumere degli estranei quando si può riammettere in servizio personale che ha già una certa esperienza?

I 500 milioni preventivati dal Ministero del tesoro sono una cifra esagerata, perchè al più la spesa oscillerà intorno ai 150 milioni.

Torno a ripetere: c'è scarsità di personale, ci sono continue agitazioni perchè non si rispettano le otto ore, perchè non si danno le giornate di riposo e le ferie: la spesa sarà quindi minima. Compriamo allora questo atto di giustizia!

E invece, per questo modesto provvedimento, si è scomodato lo stesso Ministro del tesoro, onorevole Pella, con una lettera di oltre 14 pagine. In questa lettera si dicono cose che non hanno senso, ad esempio che si dovranno corrispondere gli arretrati per 30 anni. Di tutte le obiezioni sollevate dal Ministro del tesoro non ce n'è una che stia in piedi. Non si può dire che si teme una generalizzazione per le altre amministrazioni dello Stato perchè i colleghi della Commissione hanno avuto la bontà di riconoscere che i ferrovieri sono stati

la pattuglia di punta nella lotta contro il fascismo. Non c'è nessun'altra amministrazione che abbia, per lo meno in misura notevole, esonerati politici, specie per atti compiuti prima dell'ottobre del 1922.

Sono quindi sicuro che l'onorevole Borromeo alla luce di questi nuovi dati che onestamente ha riconosciuto di non conoscere prima, cambierà il suo parere e si unirà a noi nel sostenere la necessità di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la diffusa lettera del Ministro del tesoro, oltre ai motivi in parte accennati dall'onorevole Massini, conclude così: «Prego pertanto codesta onorevole Commissione di tenere nel debito conto le sopra esposte osservazioni ad evitare che, col provvedimento in questione, si venga a minare il fondamento giuridico ed etico della vigente legislazione in materia di riammissione in servizio e di ricostruzione della carriera del personale licenziato per motivi politici ed a gravare il bilancio dello Stato di un onere oltremodo rilevante per effetto del pagamento di assegni arretrati di oltre 30 anni....»

PRIOLO. Questa non è una affermazione leale!

PRESIDENTE.... da corrispondersi alle diverse migliaia di unità che verrebbero a beneficiare della norma di favore. La quale, va rilevato, discostandosi dai principi accolti dai decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 301 e 30 novembre 1945, n. 880 — che, come è noto, fissano la decorrenza degli effetti economici dalle riassunzioni dei danneggiati politici alla data del 1° gennaio 1944 per coloro che presentarono domanda di riassunzione prima del 30 novembre 1945 e a sei mesi prima della data di presentazione della domanda negli altri casi — farebbe, inevitabilmente, insorgere tutti gli altri personali già riammessi in servizio, i quali, sostenuti anche da una ragione più forte, perchè trovantisi nella posizione di ruolo, accamperebbero la pretesa di vedere riconosciuta anche nei loro confronti la stessa retroattività degli effetti economici, prevista dal disegno di legge in esame per il personale avventizio delle ferrovie, richiedendo così una spesa di vari miliardi che avrebbe

conseguenza dannosissime per il bilancio statale». Firmato: il Ministro Pella.

MASSINI. Pregherei il Presidente di far cenno anche della lettera di risposta da me inviata.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il senatore Massini si è riferito ad una riunione fatta nel mio Gabinetto. Debbo a tale riguardo precisare che non si trattava di una riunione di carattere ufficiale, ma di carattere ufficioso. Esistevano tre disegni di legge, uno presentato dai senatori Massini, Ferrari ed altri al Senato, uno dell'onorevole Cappugi alla Camera ed uno più vasto ed esteso dell'onorevole Belloni. Anche per dare al Ministero la maniera di orientarsi e prendere qualche decisione in proposito, decidemmo di fare una riunione per vedere se si poteva trovare una formula comune tra tutti i presentatori di questi diversi disegni di legge. Tengo quindi a precisare che non si trattava di una riunione ufficiale e non implicava una adesione da parte del Governo, anche perchè ciò sarebbe stato possibile solo se i Ministri interessati avessero dato il loro assenso al disegno di legge. Si trattava solo di un chiarimento di idee sulla portata delle proposte di legge, sui desideri e sugli interessi delle categorie.

In queste riunioni i vari proponenti si sono messi d'accordo su di una formula, ma ciò, ripeto, non implica assolutamente l'adesione del Governo, e ciò è tanto vero che io dissi al collega Ferrari: bisognerà vedere in seguito, poichè resta ancora da esaminare tutta la complessa questione finanziaria. Quindi quella riunione fu solo uno scambio ufficioso di idee.

PRESIDENTE. Do ora lettura della lettera inviata dal Sindacato ferrovieri italiani, a firma del suo Segretario generale senatore Massini, in risposta alla lettera del Ministro Pella di cui già ho dato lettura:

«Sono state esaminate le considerazioni che vengono svolte con la nota suddistinta contro l'emanazione della legge concernente il passaggio a ruolo degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici prima del 28 ottobre 1923 a seguito dello sciopero legalitario antifascista dell'agosto del 1922, che si trovino nella condizione di essere stati as-

sunti in impiego un anno prima del licenziamento.

« Non si può non rilevare come esse, nonostante portino l'autorevole firma del Ministro Pella, siano caratterizzate da una certa superficialità e da non sufficiente conoscenza del problema da parte del funzionario estensore.

« Saremmo portati a dire che le considerazioni cui si risponde hanno il preciso scopo di impressionare sfavorevolmente gli onorevoli parlamentari chiamati a decidere questi delicati problemi.

« Pertanto riteniamo opportuno illustrare, più che non faccia la relazione al disegno di legge n. 867, le ragioni dell'iniziativa parlamentare del senatore Massini ed altri.

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, doveva provvedere — ed a nostro parere provvede — alla sistemazione del personale avventizio delle Ferrovie dello Stato, senonchè l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio ha sostenuto una interpretazione restrittiva dell'articolo 3, per cui i citati avventizi, pur riconosciuti esonerati politici, vengono liquidati con 10 mensilità.

« Di qui la necessità di una nuova legge che chiarisca la portata dell'articolo 3 del decreto n. 1488.

« Quindi non si tratta di stabilire “ un vantaggio eccezionale non giustificabile ”, ma di estendere un concetto di giustizia a coloro che ne hanno diritto ed ai quali solo un criterio restrittivo non ha permesso di farlo.

« Non si tratta in modo assoluto di ricostruzione della carriera senza limiti — da nessuno mai richiesta — nè tanto meno dell'assurda domanda del pagamento di 30 anni di emolumenti arretrati, che non ha precedenti in nessuna parte dell'attuale legislazione in materia.

« Nè, d'altra parte, l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento invocato può essere un elemento di serio ostacolo, ove si consideri che la maggior parte dei circa 800 agenti (e non migliaia, come affermato dal Ministro Pella) che dovrebbero beneficiarne erano già stati riassunti e sono stati licenziati in questi ultimi tempi, per cui nessun gravame per retroattività viene a pesare sull'Amministrazione.

« Circa, poi, l'obiezione che gli avventizi in oggetto non avrebbero alcun titolo perchè il reclutamento nei ruoli organici avveniva limitatamente alla disponibilità, c'è da osservare che per disponibilità bisogna intendere il reale bisogno dell'amministrazione, e non può affermarsi che questo non esistesse per agenti mantenuti in impiego per oltre un anno.

« È naturale che, per essere sistemati a ruolo, i detti agenti dovessero essere in possesso dei requisiti necessari; ma al relativo accertamento si procedeva sin dall'assunzione come avventizi e, ad ogni modo, senza confondere la questione con argomentazioni inutili, occorre considerare che la revisione delle carriere degli agenti esonerati per motivi politici prevista dal decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ha per iscopo di rimettere gli agenti stessi della posizione che avrebbero avuto se non fosse intervenuto il licenziamento. Se tale ricostruzione non venisse adottata nei riguardi degli agenti che, pur avendo l'anzianità di servizio necessaria per essere sistemati a ruolo, furono licenziati nella posizione di avventizio, si verrebbe a commettere nei loro riguardi una grave ingiustizia, in confronto ai loro colleghi non licenziati, nelle identiche condizioni, che furono sistemati, sia pure con provvedimenti emanati successivamente al licenziamento.

« La questione, con la lettera suddistinta, è stata completamente spostata. Infatti, il decreto 2442-1923 non è una improvvisazione completamente slegata da ogni precedente giuridico, ma la ragionata conseguenza della posizione che l'avventiziato ferroviario, in base al proprio regolamento, rivestiva nell'ordinamento dell'Azienda.

« La questione quindi è da riesaminare serenamente, sotto il suo vero aspetto, che riguarda un principio di giustizia raffrontativa tra il personale licenziato per motivi politici ed il personale rimasto in servizio ».

CORBELLINI. Sarebbe opportuno chiarire il problema, poichè, parlando della parte generale, abbiamo svisato la portata di questo disegno di legge. I politici esonerati dal servizio per effetto di alcune leggi, sono stati riammessi se in possesso dei requisiti richiesti. Dovevano essere stati licenziati dopo il 28 ottobre 1922, dovevano essere al momento del licenziamento in pianta stabile. Poichè c'erano

40 mila domande da riesaminare, quando si riteneva, per disposizione del Ministro, che ci fosse qualcuno che era in possesso dei requisiti richiesti, questi fu riammesso provvisoriamente; ciò al fine di semplificare.

Per il famoso sciopero dell'agosto 1922 sono state applicate disposizioni regolamentari fatte in regime democratico, in base alle quali sono stati mandati via alcuni partecipanti a quello sciopero, al quale debbo ricordare che non parteciparono tutti i ferrovieri antifascisti, poichè l'Azione cattolica consigliò ai suoi iscritti di non aderire allo sciopero. Non è quindi vero che quello sciopero ha avuto nella amministrazione ferroviaria una repressione esclusivamente di carattere antifascista, anche se si sono avuti casi in cui si sono licenziati alcuni che erano organizzatori antifascisti. Il senatore Terracini propose una disposizione legislativa, di iniziativa parlamentare, ma il problema era stato posto solo per coloro che solevano considerarsi stabili o virtualmente stabili, cioè per quelli che erano stati effettivamente ferrovieri. Vi è stata la discussione in Senato per una questione che è stata molto contrastata dal Consiglio di Stato e nello stesso Consiglio dei Ministri, in cui molti Ministri autorevoli non erano dal parere da me sostenuto. È stato fatto un decreto-legge per cui si disponeva che coloro che, essendo in pianta stabile, erano stati licenziati dopo il 28 ottobre 1922 fossero riammessi in servizio. Ma si trattava dei veri ferrovieri e degli organizzatori che avevano fatto palesi dimostrazioni. Per essi fu disposta la ricostruzione della carriera. Poi sorse la questione degli avventizi. Per costoro debbo dire che, in primo luogo, finchè non si è in pianta stabile, non ci si può considerare ferrovieri e, poi, che gli avventizi sono stati mandati via sempre in base al regolamento del 1905, che stabiliva sanzioni per l'assenza arbitraria dal servizio in determinate condizioni e che poteva essere applicato dal Capo reparto. Gli avventizi potevano essere licenziati per ragioni che non avevano niente a che fare con lo sciopero. Inoltre, per il personale in pianta stabile, il licenziamento risulta da un atto di inchiesta, da cui appare se essi erano effettivamente organizzatori dello sciopero antifascista, mentre per gli avventizi non esiste documento capace di stabilire la natura, politica o no, del loro licenziamento.

Bisogna poi ricordare che tutti gli ex-combattenti erano già stati sistemati in pianta stabile nel 1921 e quindi gli avventizi di cui tratta il presente disegno di legge sono persone venute nell'amministrazione in maniera provvisoria e saltuaria e che non hanno alcuna tradizione di carattere ferroviario. Inoltre, per loro, l'indagine sarebbe particolarmente difficile, in quanto mancano documenti istruttivi di carattere disciplinare e regolamentare e quindi sorge una difficoltà giuridica.

Noi abbiamo tutelato tutti i ferrovieri virtualmente stabiliti con l'ultima legge di iniziativa del senatore Terracini; andare oltre mi sembra un'esagerazione. Tutti i ferrovieri sono stati riconosciuti esonerati politici dal 1° agosto 1922 e non dal 28 ottobre; oggi si vogliono prendere gli avventizi e domani si potrebbe arrivare a quelli che avevano solo la speranza di entrare nelle ferrovie!

FRANZA. Io non entro nel merito del provvedimento: intendo soltanto rendere una dichiarazione di natura politica. Quando viene riconosciuto al cittadino funzionario, quale che sia il rapporto tra lui e lo Stato, il diritto di far parte di associazioni politiche, ne deriva che il medesimo cittadino può partecipare a qualsiasi manifestazione politica di partito. Stante questa impostazione, in coerenza con quanto sempre ho affermato, poichè altra volta sono insorto contro la recente legislazione che prevede sanzioni nei confronti di funzionari che furono iscritti al partito fascista, ritengo di non poter essere ora solidale con i governi fascisti e prefascisti, che, per ragioni di natura politica, procedettero al licenziamento di parte del personale. Perocchè mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

MASTINO. Anch'io mi dichiaro favorevole al presente progetto. Se la questione la dovessimo decidere sotto il puro aspetto giuridico, quale prospettato dal senatore Borromeo, le conclusioni a cui egli è giunto sarebbero giustificate. D'altra parte coloro che hanno parlato in favore del disegno di legge non hanno riposto alle sue eccezioni di natura giuridica. Anzi qualcuno, come ad esempio, il senatore Priolo, ha finito col riconoscere che tali eccezioni sono fondate, soggiungendo, però, che noi non si deve decidere soltanto in base a questioni di puro diritto, poichè la nostra Commissione è soprattutto un'assemblea politica. Pertanto,

se giuridicamente gli oppositori del disegno di legge possono anche aver ragione, considerato che i principi generali del diritto sostengono soltanto i diritti quesiti, le ragioni politiche di fatto, alle quali hanno così eloquentemente accennato gli oratori che mi hanno preceduto, mi inducono ad approvare il provvedimento.

Resterebbe un'eccezione di merito di altro genere, quella finanziaria. Io sono però persuaso che la lettera di risposta del Ministero del tesoro sia basata su un errore di interpretazione dell'articolo 1, secondo la tesi brillantemente sostenuta dal proponente il disegno di legge. Nel ribadire, quindi, di essere favorevole al progetto, io chiedo se non sia il caso di esaminare la possibilità di trovare una formulazione che meglio garantisca i criteri che hanno costituito la ragione di detto articolo.

TOSELLI. Io mi preoccupo di un accenno contenuto nella lettera del Ministro del tesoro. Oggi si vuol dare un riconoscimento al personale del Ministero dei trasporti che prestava un'opera a carattere giornaliero, come già fu dato a coloro che si trovavano in pianta, con le relative conseguenze di carattere finanziario: assunzione, ricostituzione della carriera, ecc. Ma parecchi sono i Ministeri che dispongono di personale avventizio, e se noi prescriviamo ora un trattamento di favore per il personale dei trasporti, un giorno o l'altro dovremo, per ragioni di equità, estendere tale trattamento al personale di tutte le amministrazioni.

Questa considerazione può spiegare, fra l'altro, le preoccupazioni del Ministero del tesoro.

V'è poi da rilevare che si tratta di avventiziati risalenti a 28 anni fa. Io mi domando se l'aver fatto l'avventizio per qualche giorno, o qualche mese o un anno, possa essere ragione sufficiente per conseguire il diritto ad essere posto in pianta stabile.

Sono tutte ragioni queste che mi spingono a non dare voto favorevole al presente disegno di legge.

CONTI. Tengo a dichiarare fin d'ora che, se altri avventizi di altre amministrazioni avanzassero pretese nel senso accennato dal senatore Toselli, io darei voto contrario.

CAPPELLINI. Da alcuni interventi della maggioranza in questa Commissione, come del resto in Assemblea plenaria, parrebbe che non si vuol tenere conto del periodo nel quale i fatti

di cui ci occupiamo sono avvenuti e che i componenti della maggioranza stessa tali fatti non abbiano vissuti o quanto meno non li abbiano vissuti come noi, che purtroppo di essi ci ricordiamo fin troppo bene.

PRESIDENTE. Se impostate in questo senso la questione, noi potremmo allora essere costretti a ricordarvi che molto di quello che tutti abbiamo sofferto in quel periodo è stato anche per colpa dei vostri errori.

CAPPELLINI. Si sono avute qui molte dichiarazioni e molti interventi. Mi sembra però che si sia perso di vista il problema che sta al centro della nostra discussione. Si è obiettato che, trattandosi di avventizi, essi non avevano il diritto di essere posti in pianta stabile. Ma forse che, per il fatto che essi erano avventizi, dobbiamo dimenticare le benemerienze che si sono acquistate subendo la persecuzione reazionaria del governo fascista, dobbiamo pertanto escluderli dai benefici riconosciuti agli altri? Si è fatto il caso di avventizi licenziati dopo appena pochi giorni o poche settimane dall'essere entrati in servizio. Ma i benefici di cui al progetto di legge sono previsti soltanto per coloro che siano stati assunti in impiego almeno un anno prima della data del licenziamento.

Ecco perchè ho fatto quella dichiarazione preliminare. I colleghi non più giovani, anche se non hanno partecipato direttamente agli scioperi e alle agitazioni di allora, ricordano perfettamente in qual modo furono presi i provvedimenti contro il personale. Bastava aver partecipato ad uno sciopero, o aver invitato i compagni a scioperare, od essere noto come un elemento antifascista o addirittura non fascista per provocare il provvedimento di licenziamento. Nè si teneva conto dei meriti di servizio o di altra natura che potessero parlare a favore del licenziato. Molti di questi avventizi sono stati mandati via dalla amministrazione alla soglia della immissione in ruolo e, quindi, solo per pochi giorni non possono ora beneficiare dei provvedimenti da noi adottati a favore del personale di ruolo licenziato a quell'epoca per motivi politici.

Contro il disegno di legge si portano motivi di natura finanziaria e, tra l'altro, le obiezioni sollevate dal senatore Paratore. Ma quanti pareri negativi sono stati dati dalla Commis-

sione finanze e tesoro, di cui la nostra Commissione non ha tenuto conto, e su argomenti di ben maggiore importanza? In questo caso, poichè si tratta di riparare ad una ingiustizia, ecco che s'invoca il parere contrario della Commissione finanze e tesoro e la famosa lettera del Ministro Pella, la quale lettera poi ha ricevuto adeguata risposta da parte del Sindacato ferroviari. Non siamo in grado di sapere se il Ministro ha a sua volta risposto alle precisazioni del Sindacato, e forse non lo ha fatto perchè avrebbe dovuto necessariamente riconoscere la fondatezza di tali precisazioni.

Comunque, la questione può essere così riassunta: gli agenti avventizi di cui ci occupiamo hanno acquisito un diritto che noi, se siamo una assemblea politica, democratica e repubblicana, non possiamo disconoscere. In secondo luogo, le dichiarazioni del Presidente della Commissione finanze e tesoro non sono per noi vincolanti, e lo stesso onorevole Paratore lo ha riconosciuto poco fa in occasione della discussione di un altro disegno di legge. Dico anzi di più, che egli, nel suo intervento, ci ha in un certo senso invitato a non tener conto delle sue obiezioni.

Voglio poi ricordare al qui presente rappresentante del Governo, onorevole Battista, che egli stesso si è in un certo modo impegnato per il Governo in una riunione a cui hanno partecipato le varie correnti sindacali. Per cui io chiedo a tutti che si cerchi di essere coerenti una buona volta. Io non so in qual senso la Commissione finirà per decidere, ma a me pare che non vi sia possibilità di equivoco e che si debba seguire la linea indicataci con il presente disegno di legge dal senatore Massini.

Teniamo anche presente che l'amministrazione delle ferrovie ha bisogno di nuovo personale. . .

CORBELLINI. Lo dice lei, io sono di parere nettamente contrario.

CAPPELLINI. Tutti però siamo in grado di constatare che le ferrovie hanno avuto un grande incremento da qualche tempo a questa parte, per cui se di nuovo personale c'è bisogno, non vedo perchè non si debbano riassumere in servizio questi ex avventizi. L'onorevole Massini ci ha informato che è in corso una agitazione da parte dei ferroviari a causa del sovraccarico di orario imposto alle maestranze. È di-

ritto sacrosanto, ribadito dalla legge, quello dell'osservanza delle otto ore di lavoro. L'assunzione degli avventizi licenziati per motivi politici sarebbe quindi di sollievo all'attuale personale.

Perciò, anche sotto questo punto di vista, noi dovremmo essere indotti ad approvare il disegno di legge ed io confido che la Commissione voglia dar voto favorevole.

RAJA. Chiedo la parola per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJA. Vorrei proporre il rinvio della discussione e chiedo che su tale proposta si passi alla votazione.

È stata prospettata qui una tesi politica che può avere notevole importanza, come del resto il relatore ha sostenuto una tesi giuridica che sembrerebbe a prima vista invalicabile.

Ora, se dobbiamo esaminare e votare questo disegno di legge con coscienza, occorrerebbe prima di tutto accertare in modo preciso le ragioni del contrasto esistente tra le affermazioni del Ministro del tesoro e quelle del proponente la legge, onorevole Massini, il quale dichiara che nella ricostruzione della carriera non ha alcun peso finanziario il tempo trascorso dal licenziamento fino ad oggi.

Occorrerebbe poi conoscere il numero di questi avventizi e di tutti coloro che rientrano nei termini del presente disegno di legge. Accertato questo punto, saremmo certamente in grado di esaminare il lato politico e giuridico della questione e di vedere l'entità degli oneri finanziari che il progetto comporta.

BORROMEO, *relatore*. Se il rinvio richiesto dall'onorevole Raja si poggia soltanto sulla presunta necessità di accertare la consistenza delle preoccupazioni espresse nella lettera del Ministero del tesoro, penso che tale dubbio noi potremmo dissipare subito. Effettivamente, nelle conclusioni a cui giunge il Ministero del tesoro, vi è un errore che probabilmente scaturisce dalla infelice dizione dell'articolo 1. Nella lettera si parla di oneri finanziari, quasi che il riammesso dovesse percepire quel trattamento economico che non aveva potuto ricevere a causa del licenziamento. Ciò non è. Le conseguenze finanziarie del presente provvedimento riguardano semplicemente la pensione, al quale scopo si opera la ricostruzione

della carriera e si fissa il grado che il riammesso avrebbe raggiunto se non fosse stato licenziato. Gli eventuali arretrati partirebbero soltanto dal 1° gennaio 1944, sempre che la domanda sia stata presentata entro il periodo di tempo prescritto. Ma a questo proposito il senatore Massini fa giustamente rilevare che, per una parte di questo personale, tali arretrati non sussisterebbero, essendo già avvenuta una riammissione provvisoria con conseguente godimento dello stipendio.

Ad ogni modo l'onere finanziario è quello che è, cioè di circa 150 milioni annui agli effetti della pensione, senza calcolare gli arretrati. Ciò se è esatta l'osservazione fatta da alcuni colleghi circa la non necessità dell'amministrazione di assumere altri 800 dipendenti.

Comunque, io ritengo che si debba nuovamente richiamare l'attenzione dei colleghi sulla opportunità di esaminare la questione dal punto di vista giuridico. Noi siamo, è vero, una Assemblea politica, e nessuno lo contesta. Siamo però anche, e soprattutto, un'Assemblea di legislatori, facciamo le leggi, epperò, da quel modesto cultore di diritto che io sono, non posso non rinnovare qui la mia perplessità nel trovarmi di fronte ad un provvedimento come questo che prevede la riammissione in servizio e l'immissione in ruolo a tutti gli effetti di ex avventizi. Da un punto di vista giuridico, richiamando la *ratio legis* fondamentale per la riammissione in servizio degli esonerati politici, occorre riconoscere che noi dobbiamo valutare la situazione di questo personale riportandoci al momento in cui esso ha lasciato l'amministrazione; dobbiamo cioè necessariamente fare una valutazione *ex tunc*, e questo procedimento ci porta, nei confronti degli avventizi, ad uno stato di avventiziato. Viceversa, con la proposta attuale, noi non considereremmo questa situazione *ex tunc*, ma daremmo vita ad una finzione giuridica per cui considereremmo costoro come degli ex impiegati di ruolo.

Ciò spiega la resistenza verificatasi da varie parti ad estendere tali disposizioni agli avventizi esonerati per motivi politici. Del resto, appunto perchè assemblea politica, noi possiamo stare anche attenti a non commettere errori politici. Abbiamo criticato le ingiustizie fasciste ed abbiamo proclamato il nostro dovere di eliminarle. Ma è anche nostro dovere

di non crearne delle nuove, come purtroppo talvolta è successo — e sono io il primo a deprecarlo — per i favoritismi nei confronti degli antifascisti.

Concludendo, io mi dichiaro contrario alla sospensiva, se essa è diretta a dissipare i dubbi provocati dalla lettera del Ministero del tesoro, la quale — ripeto — è frutto di un equivoco. Ribadisco, però, la necessità di approfondire l'esame del disegno di legge dal punto di vista giuridico, anche per le conseguenze politiche che, dalla posizione giuridicamente assunta, si potrebbero trarre.

GENCO. Io desidero solo fare osservare che l'ora è tarda, mentre invece la discussione richiederebbe ancora molto tempo.

PRESIDENTE. Abbiamo una mozione d'ordine del collega Raja che propone un rinvio della discussione per modo che si possa, attraverso un esame presso i Ministeri, precisare i punti su cui c'è divergenza, e chiarire il nuovo testo proposto dal senatore Massini.

GENCO. Desidero che si sappia con esattezza quanti sono stati effettivamente licenziati per motivi politici perchè è anche possibile, a distanza di 28 anni, gabellare per licenziamento per motivi politici, il licenziamento per altre cause, come lo scarso rendimento.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, dato lo svolgimento complesso che ha avuto questa discussione, nello stesso interesse della proposta Massini, credo che sarebbe opportuno rinviare la discussione. Inoltre non so se sia il caso di nominare una Sottocommissione composta dai rappresentanti delle due tesi ehe, come ha chiesto il collega Raja, chiarisca i punti oscuri e possa venire in una successiva riunione della nostra Commissione con dei dati precisi e magari con una proposta conciliativa che possa incontrare la nostra approvazione.

FERRARI. Credo che un rinvio sia cosa consigliabile, poichè sarebbe un errore non dare tempo e modo ai colleghi che sono perplessi di chiarire il proprio pensiero. Sono anche d'accordo sulla nomina di una Sottocommissione incaricata di accertare meglio i dettagli del disegno di legge. Però non è che questa Commissione debba portare delle proposte conciliative, deve solo portare alla nostra Commissione il risultato degli studi che ha fatto.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.)

66^a RIUNIONE (23 giugno 1950)

Condizione, però, della nostra accettazione delle proposte del presidente è che la questione venga portata alla prossima riunione della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta del senatore Raja per un rinvio della discussione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

BORROMEO, *relatore*. Quanto alla nomina della Sottocommissione, credo che essa possa essere demandata al nostro Presidente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che il vostro Presidente designerà i membri della Sottocommissione.

La riunione termina alle ore 12,15.